quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ARUGCERI	
ANCONA, addi	27/11/2008
II Presidente Giovann WorlTANAR/ Validità prorogata al 31, ai sensi dell'art. 3 Legge 0 Data 2 6 MAR. 202	5/08/2022 n. 118
Ministero dell'Economia e delle Pinanza e dell	Maria Gradio Actività MARCA DA BDI LO Ministero dell' Economia celele Finance ### UNITORDICI/62 D0030281 D0014556 D00008408 WDA4HUUT D0014556 Z4/11/2008 11:41:59 D001-00003 Z4/11/2008 11:41:59 D0101-00003 D010-00003 J08 DS\$286 302 2
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, para 28/04/2021 L'Ufficio Rogante Ayv. Matteo Paroll	Vallikitip and a sign of 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Il Segretario Generale Dott. Tito VESPASIANI " Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Unicio delle Entrate di Ancona il Di 12 08 at n° 12 11 serie con l'esazione di lire 172 00 L'Ura une Rolante (Dea, Indii Estaviani)
ai sensi dell'articolo 1, comma 18, dei decreto-legge 30 dicembre 2009, n° 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n°25" **ISOS (2012 NS Sepretario Generale Dott, Tito VESPASIANI)	validità prorogata sino al 31 dicembre 2020 al sensi dell'articolo 1 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n°194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n°25, come modificato dall'articolo 34-duocecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n°179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n°221 (Gli n°294

N.del registro concessioni - Anno 2008.

508 del repertori

AUTORITÀ PORTUALE

ANCONA

(C.F. E P. IVA n. 00093910420)

(PRIMO RILASCIO				
	RINNOVO				
	RINNOVO CON MODIF.				
	VARIAZ. INTESTAZIONE				

IL PRESIDENTE DELL'AU	JTORITÀ	PORTUA	ALE DI	ANCONA			
Vista l'istanza presentata daperlasno	DI PIETRINI E	PACE R					
a firma di SIG.RA PIETRINI FRANCESCA SIG.RA PACE RITA in data 02/04/2008 ;							
Vista la precedente licenza n.21							
PERLADI LUCCHETTI PERLA							
Visti i parcri:							
della Dogana di Ancona	con nota n.	19044	in data	16/04/2008			
della Capitaneria di Porto di Ancona	con nota n.		in data				
del Comune di	con nota n.		in data				
vista la domanda di rinuncia alla concessione nº vista la domanda di subentro alla suddetta conce 2/04/2008; visto l'atto di cessione di ramo di azienda tra le s data 20/12/2007;	essione da parte d suddette parti red	della ditta Perla : atto dal notaio P	Snc di Pietrini e rof. Palumbo A	Pace in data			
Vista la delibera N. 23							
Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;							
Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive			/				
	CONCEDE						
a "PERLA" SNC DI PIETRINI F. E PACE R.							
di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo							
della superficie di metri quadrati550,19							
situat nelComune di Ancona di							
e precisamente sulla spiaggia di Palombina Nuova							
allo scopo di							
mantenere uno stabilimento balneare composto totali mq.22,34 ,servizi igienici e docce per totali e un'area posa sdraio e ombrelloni di mq.420,00	mq.4,00 ,ombre o per un periodo d	di mq.9,00 ,area li cinque mesi da	retrostante cat at 1/05 at 30/09	oine mq.40,00			
e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscime	ento della demani	alità del bene co	oncesso ed in c	orrispettivo della			
presente concessione,							
Canone annuo = L. € 552;71	(da rivalutare n	egli anni succes	ssivi in base ag	gli indici ISTAT)			
Canone dovuto anno 2008 = L. €.552							
Questa concessione, che si intende fatta un	icamente nei lim	iti dei diritti che	e competono al	demanio, avrà la			
durata di mesi48							
dal01/01/2008	al	31/12/201	1				

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle ventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato:
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

3) Il concessionario dichiara espressamente di mallevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad ossevare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.

Il canone applicato è stato determinato in base alla Legge Finanziaria 2007, n°296 del 27/12/2006.
 IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTODELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.

 Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati, alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93

Validità prorogata fino al 3-7/1/2/2/2, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 06 LUG. 2022

1 'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante Avv. Gabriele Lucchini Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 3 Legge-05/08/2022 n. 118

Data 19 IIIG 2

Cinciale Rogante L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

IL CONCESSIONARIO

Per Pate